

# AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 6 GROSSETO NORD

## COMITATO DI GESTIONE

DELIBERA N. 59

del 13/10/2023

### OGGETTO:

ACCORDO DI INTERSCAMBIO TRA ATC 3 SIENA NORD E ATC 6 GROSSETO NORD PER ESERCIZIO BRACCATE CONGIUNTE IN AREE CONFINANTI: MODIFICA DELIBERA N. 47 DEL 15/09/2023

CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PRESIDENTE	MORI ENZO	
VICE PRESIDENTE	CALDESI SIMONE	
SEGRETARIO	STRIANESE LUIGI	
COMPONENTE	BROGI DANIELE	
COMPONENTE	COLICCHIO ANTONIO	
COMPONENTE		GIANNUZZI SAVELLI IACOPO
COMPONENTE		MASSETTI WALTER
COMPONENTE	MINNAI PIETRO	
COMPONENTE		PAVONE LORENZO
COMPONENTE		PIRAS LORENZO

Estremi di approvazione

Seduta del 13/10/2023

Verbale N° 7

## IL COMITATO DI GESTIONE

Premesso che:

- gli ATC svolgono le proprie attività per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio regionale, tra le quali decisioni in merito all'accesso all'ATC dei cacciatori (art. 12, comma 1 lettera a) e la gestione faunistico-venatoria degli ungulati (art. 12, comma 1 lettera d) i cui compiti sono definiti al titolo VI del DPGR 36R/2022;
- l'art. 11 ter comma 11 della L.R. 3/94 e l'art. 6 comma 5 del D.P.G.R. n. 36/R del 3 novembre 2022 prevedono la possibilità per i comitati di gestione di attuare con gli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all'interscambio dei cacciatori”.

Visto l'art. 14 “Modalità di caccia in braccata” del “Regolamento dell'ATC per la gestione faunistico venatoria del cinghiale” che al comma 2 prevede la possibilità di esercizio di cacciate congiunte tra due o più squadre anche se di distretti diversi, compilando ciascuna squadra il registro di caccia (i partecipanti di ogni singola squadra dovranno essere almeno 15) e segnalando nell'apposito spazio il numero della squadra con la quale intendono cacciare. Nello stesso articolo è previsto altresì che attraverso accordi di interscambio con ATC confinanti possono essere attuate forme di gestione concordata per cui due squadre con territorio adiacente potranno essere autorizzate ad effettuare battute congiunte.

Preso atto che:

- sono state avanzate richieste da parte di alcune squadre dell'ATC 3 Siena Nord e dell'ATC 6 Grosseto Nord di effettuare braccate di caccia al cinghiale in forma congiunta nei territori a ciascuna di esse assegnati, adiacenti al confine tra i due ATC, a seguito delle quali è emersa una proposta di accordo volta a regolamentare le modalità di gestione delle suddette braccate;
- la commissione competente ha ritenuto la proposta meritevole di approvazione in quanto volta a migliorare la qualità delle battute di caccia nelle zone adiacenti alla riserva naturale del Farma e più in generale di favorire un'adeguata gestione del cinghiale e la realizzazione del piano di abbattimenti assegnato ai distretti, con il conseguente obiettivo della riduzione dei danni;
- in passato gli ATC 3 Siena Nord e ATC 6 Grosseto Nord hanno già stipulato accordi relativi a interscambio di cacciatori per la caccia al cinghiale in braccata in aree confinanti tra i due ATC, con gli stessi obiettivi sopra illustrati;
- il comitato di gestione dell'ATC 3 Siena Nord ed il comitato di gestione dell'ATC 6 GR Nord, hanno approvato di comune accordo, rispettivamente con delibere n. 39 e 40 del 07/09/2023 e con delibera n. 47 del 15/09/2023, di consentire alle squadre interessate di esercitare la caccia al cinghiale in braccata in forma congiunta nei territori vocati loro assegnati e nel contempo hanno approvato le medesime “modalità di conduzione delle battute di caccia”.

Considerato che nella delibera n. 47 del 15/09/2023 è stato rilevato, sia in narrativa che nel dispositivo, il seguente errore materiale: squadra denominata “Casal di Pari”, anziché “Pari” e che pertanto si rende necessaria la rettifica.

Ritenuto opportuno, anche per chiarezza nei confronti degli utenti, annullare la delibera n. 47 e sostituirla con la presente delibera.

Richiamati:

- la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- il D.P.G.R. n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
- Lo Statuto dell'ATC 6 Gr Nord;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato con delibera del comitato di gestione n. 8 del 14/03/2023.

Con voti espressi nei modi di legge: ALL'UNANIMITA'

DELIBERA:

che tutto quanto sopra riportato forma parte integrante della presente delibera e si ritiene integralmente richiamato;

1. di consentire alle squadre di seguito riportate di esercitare la caccia al cinghiale in braccata in forma congiunta nei territori vocati loro assegnati:
  - squadre denominate “**Iesa**” e “**San Lorenzo**” (ATC 3) con squadra denominata “**Pari**” (ATC 6)
  - squadra denominata “**Scalvaia**” (ATC 3) con squadra denominata “**Torniella**” (ATC 6)
  
2. di approvare il contenuto dell'accordo di seguito riportato:
  - a) Le squadre indicate al primo capoverso potranno esercitare le battute in forma congiunta per tutto il periodo in cui è aperta la caccia al cinghiale in battuta fino a scadenza o revoca del presente atto.
  - b) I piani di prelievo della specie cinghiale in braccata per la stagione venatoria 2023/2024 e per le stagioni a seguire saranno quelli in vigore nei rispettivi territori dell'ATC di appartenenza.
  - c) Per la durata di validità dell'accordo i cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale, autorizzate con il presente atto, potranno esercitare la caccia in braccata anche con il pagamento di uno solo dei due ATC.
  - d) I cacciatori ospiti giornalieri di entrambe le squadre, non iscritti all'ATC, per la partecipazione alla battuta di caccia dovranno versare la quota prevista. Gli ospiti non iscritti all'ATC dove è compresa l'area di battuta devono essere inseriti sul registro della squadra assegnataria del territorio.
  - e) Nelle cacciate congiunte ogni squadra dovrà utilizzare il proprio registro di caccia ed il proprio sistema di teleprenotazione. Le squadre non possono cacciare sul territorio dell'ATC confinante se non in forma congiunta con l'altra squadra.
  - f) I cinghiali abbattuti nelle braccate congiunte dovranno essere registrati tutti dalla squadra assegnataria del territorio ove si svolge la battuta.
  - g) Il presente accordo ha validità solo in presenza di atto analogo deliberato dall'ATC 3 Siena Nord ed ha validità fino alla scadenza del PFV attualmente in vigore, salvo disdetta da parte di uno dei due ATC, da comunicare all'altro con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'inizio della caccia al cinghiale in braccata nelle aree vocate.

Di annullare la delibera 47 del 15/09/2023 che è sostituita dalla presente delibera.

Il presente atto è pubblicato sul sito internet dell'ATC\_ [www.atc6grnord.it](http://www.atc6grnord.it), ai sensi dell'art. 11 bis comma 6 della L.R. 3/94.

IL PRESIDENTE  
Mori Enzo

IL SEGRETARIO  
Strianese Luigi